



Ci vuole petulanza perché un detersivo molesti il vicino

È vero che l'uso di detersivi che provocano allergie al vicino può configurare ipotesi del reato di molestia?

Un lettore, via e-mail

La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 39197 del 23 settembre 2013, ha disposto che «l'uso di detersivi corrosivi, al pari di qualsiasi altro atto o atteggiamento che risulti molesto, se viene compiuto a tale solo scopo integra gli estremi della condotta prevista dall'art. 660 del codice penale». Affinché si configuri il reato indicato è necessario utilizzare per la pulizia delle aree comuni (o pertinenziali a quelli di proprietà) un prodotto di cui si abbia la consapevolezza della sua nocività per il vicino (è sufficiente che tale uso venga compiuto anche una sola volta, non occorrendo la ripetitività e abitudine della condotta lesiva). In caso contrario, mancherebbe la prova della volontà di nuocere o comunque di recare disturbo, elemento essenziale per la sussistenza del reato in parola. Lo stesso se quel detersivo fosse l'unico in commercio o l'unico capace di detergere nella maniera necessaria. Perché si configuri il reato di molestia è indispensabile, oltre alla nocività del bene e alla consapevolezza dell'attore, che tale uso sia compiuto al solo scopo di recare disturbo, ma lo punisce solo allorché sia mosso da «petulanza» o altro «biasimevole motivo» (un motivo è biasimevole quando finalizzato esclusivamente a recar fastidio).

Avvocato Giorgia Pecchi, Roma

Figli di papà, fate esperienze

A che età devo fare entrare mio figlio in azienda?

Un lettore, via e-mail

Nel preparare il passaggio generazionale in azienda troppo spesso si sottovaluta l'importanza di dare allo junior la possibilità di fare esperienze in altre aziende diverse da quella che erediterà. Il tal modo, infatti, gli si impedisce di conoscere strutture organizzative, procedure e modalità operative, stili di leadership diversi da quelli paterni. Gli si nega, quindi, la possibilità di fare i confronti fra le varie soluzioni. Ciò è deleterio a prescindere dal fatto che le soluzioni «paterne» siano quelle giuste, perché lo junior non è in grado di valutarne i punti di forza e li considera dei dogmi. Se il passaggio generazionale è caratterizzato da antagonismo fra le due generazioni, lo junior farà di tutto per proporre soluzioni alternative a quelle paterne in quanto dogmi e non soluzioni valide. Altrimenti, lo junior non metterà mai in discussione tali soluzioni nemmeno quando per le mutate condizioni di mercato saranno diventate obsolete: saranno dei dogmi scritti nella pietra e pertanto impossibili da mettere in discussione. Il passaggio generazionale in azienda è statisticamente una grave minaccia (solo il 24% riesce), ma può essere anche una grande opportunità di far entrare nuove idee e una mentalità più giovane e al passo con i tempi e le tecnologie.

Gaetano Comandatore, Bedeschi Comandatore consulting, Bergamo

SPORTELLLO LETTORI

Per le vostre domande potete scrivere a:

REDAZIONE IL MONDO
Via A. Rizzoli 8 - 20132 Milano
Fax 02/2584.3880 - E-mail:
ilmondo.professionhelp@rcs.it
Le risposte sono fornite
con la collaborazione del sito
www.professionisti.it

Istruzioni di calcolo per Tasi e Trise

Come verranno determinate Tasi e Trise?

Un lettore, via e-mail

La Tasi è destinata a coprire i costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni e sarà a carico di chi occupa fabbricati, cioè sia del proprietario che dell'occupante. Il legislatore ha lasciato alle amministrazioni comunali un'autonomia decisionale per quanto riguarda la scelta della base imponibile di questa componente. I Comuni potranno optare o per la rendita catastale oppure per la superficie. L'aliquota di base della Tasi sarà pari all'1x1000. Il versamento dovrà essere effettuato, per l'anno di riferimento, in 4 rate trimestrali con la scadenza entro il 16 gennaio, 16 aprile, 16 luglio e 16 ottobre oppure in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. I Comuni potranno, comunque, variare la scadenza e il numero delle rate di versamento. La Trise verrà gestita e riscossa dai Comuni. Quest'ultimi potranno scegliere di aumentare o ridurre l'imposta, anche fino ad azzerarla. Unico tetto di prelievo indicato nelle nuove norme è il 2,5x1000 sulle abitazioni principali e l'11,6x1000 per la somma di Imu e Tares sugli altri immobili. Inoltre, in considerazione del fatto che il nuovo tributo dovrà essere ripartito tra il proprietario e l'inquilino, ai Comuni spetterà il compito di fissare tra il 10% e il 30% la quota a carico di chi abita la casa.

Dottore commercialista Franco Alessio, Casal Monferrato (Alessandria)